



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**  
**VII SEZIONE PENALE**

Il tribunale, in composizione monocratica, letta l'istanza presentata nell'interesse di [redacted] attualmente sottoposto per il reato di cui agli atti alla misura cautelare della custodia in carcere, diretta ad ottenere la sostituzione della misura in esecuzione nei suoi confronti con quella degli arresti domiciliari, da eseguirsi presso l'alloggio "[redacted] - [redacted]" di cui all'istanza;

letti gli atti del presente procedimento penale ed i precedenti provvedimenti resi in tema *de libertate* su istanze di analogo tenore; in assenza di parere da parte del P.M.;

tenuto conto che, alla luce di quanto già presente in atti, al fine di valutare il merito della richiesta, in cui si fa riferimento agli esiti del grave trauma in cui è rimasto coinvolto tempo addietro l'imputato ed alle sue degenerate condizioni di salute, a causa dell'insufficiente trattamento sanitario praticatogli in regime carcerario, è stata acquisita presso la struttura penitenziaria che lo ospita apposita relazione sanitaria relativa alle sue attuali condizioni di salute;

osservato come, dal citato elaborato emerge che l'istante si trovi attualmente in buone condizioni generali e che le stesse siano compatibili con il regime detentivo cui il predetto è attualmente sottoposto;

tenuto conto, tuttavia, che [redacted] necessita di già programmate indagini strumentali e, in astratto, potrebbe essere formulata nei suoi confronti indicazione specialistica al trattamento FKT, motivi per i quali misura maggiormente adeguata a fronteggiare le evidenziate esigenze cautelari può essere quella della restrizione domiciliare, avuto riguardo, da un lato, alla maggiore flessibilità di detta misura nell'affrontare il complesso percorso terapeutico appena richiamato e, dall'altro lato, alle attuali restrizioni degli spostamenti dei detenuti dal carcere verso strutture sanitarie esterne, a motivo della diffusione del COVID 19;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 272 e ss. c.p.p.,  
sostituisce la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [redacted] meglio in atti generalizzato, con quella degli arresti domiciliari, da eseguirsi presso la struttura dell'ASSOCIAZIONE [redacted], sita in Roma, [redacted], dalla quale non si allontanerà senza l'autorizzazione dell'A.G. e che raggiungerà senza scorta di polizia.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Roma, 18 marzo 2020.

Il Giudice  
[redacted] GIANNETTI

Deposito in Cancelleria

18/03/2020

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Carla Bernardi

